

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 23, 33 e 73,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti.
- (2) Tale articolo prevede inoltre che gli Stati membri possano imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.
- (3) Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate. A motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni. È inoltre opportuno imporre l'obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni.
- (4) Tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.
- (5) Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori. Occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione.
- (6) È opportuno definire la categoria «altri vini» rispetto alla classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità, stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (7) Le informazioni relative alla superficie potrebbero risultare inesatte, senza che il dichiarante abbia avuto la possibilità di verificarle. Per tali casi è dunque opportuno prevedere sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze rilevate nelle dichiarazioni.
- (8) Il sistema di sanzioni deve consentire un grado sufficiente di proporzionalità per le dichiarazioni rese dai viticoltori che, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte. Occorre quindi modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata alle dichiarazioni.
- (9) Un'adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo può essere acquisita, allo stadio attuale, soltanto sulla base delle dichiarazioni di raccolto e di giacenza presentate dai vari interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che le suddette dichiarazioni siano presentate dagli interessati e che siano complete ed esatte, prevedendo le sanzioni da applicare sia in caso di assenza delle dichiarazioni che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete. Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell'unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 ⁽⁴⁾, ha previsto l'istituzione dello schedario viticolo comunitario. È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo di poter utilizzare alcuni dati ivi contenuti, se non sono previsti nella dichiarazione.
- (11) Per controllare il mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi prevedere che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione in date fisse.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 4.⁽³⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.